

## VERBALE

Il 22 dicembre 2008, in Roma, le Associazioni datoriali  
Assiterminal, Assologistica, Assoport, Fise-Uniport


e


le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori  
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti


1. sottoscrivono i contenuti delle intese tecniche, siglate il 16 u.s., riguardanti il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, quali risultano dagli allegati documenti costituenti parte integrante del presente verbale di accordo;
2. convengono che una ristretta commissione paritetica si riunisca dal gennaio 2009 per procedere alla stesura delle modifiche ad articoli del CCNL in applicazione delle predette intese, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già pattuito.


Letto, confermato, sottoscritto.


ASSITERMINAL  


ASSOLOGISTICA  


ASSOPORTI  


FISE-UNIPORT  


FILT CGIL  


FIT CISE  


ULTRASPORTI  




## Classificazione del personale

- Viene incaricato l'Ente bilaterale di condurre una analisi conoscitiva circa l'adeguatezza operativa del vigente piano classificatorio, riferendo alle parti stipulanti entro dicembre 2011.
- Inserimento in contratto di una nota interpretativa che confermi il diritto all'inquadramento al 3° livello del conduttore della gru di banchina che, dopo aver acquisito tutte le altre abilitazioni professionali richieste dal relativo profilo professionale esemplificativo, sia stato destinato dall'Azienda esclusivamente alla manovra della gru di banchina a valle del conseguimento dell'abilitazione a quest'ultimo mezzo.

## Divisore orario (art. 18 CCNL)

- Il divisore orario utile al fine di fissare la quota oraria di retribuzione, oggi 1/168 della retribuzione mensile, sarà 1/167 dal 1/12/2012.

## Relazioni sindacali

- Con riguardo al recepimento nell'ambito della Sezione 5 del CCNL Porti – Sistema di Relazioni sindacali – di quanto previsto dal D. Lgs.vo n° 25 del 6.02.2007 che attua la Direttiva Comunitaria 2002/14 relativa all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori, verrà rivisitato l'art. 39 del CCNL, inserendo anche la previsione dell'istituzione dei CAE.
- Non computabilità nel monte ore per attività RSU/RSA delle ore lavorative utilizzate per la partecipazione alle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di igiene e sicurezza e delle ore di lavoro utilizzate per la partecipazione a riunioni convocate dall'Azienda/Ente (si computano in ogni caso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere da chi faccia la convocazione della riunione).
- Ai componenti della RSA/RSU turnisti, in occasione dell'utilizzo di ore di permesso sindacale per riunioni con l'azienda/A.P. e fino ad un numero di quote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si corrisponderà, oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione oraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.

Con riguardo all'ultimo comma dell'art. 43 del CCNL (permessi ai lavoratori componenti degli organi direttivi) si stabilisce che tali permessi non potranno essere inferiori a 12 giorni l'anno, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore già stabilite dai contratti collettivi di "provenienza". Le OO.SS. comunicheranno alle imprese/A.P. i nominativi dei lavoratori membri dei direttivi ed invieranno le lettere di convocazione delle riunioni.

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 45 del CCNL, concessione di 2 ore l'anno retribuite per assemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi - DVR.
- Nel limite di 15 minuti non viene computato il tempo impiegato per raggiungere il luogo fuori dalla sede dell'azienda/A.P. ove si tiene l'assemblea retribuita.
- L'azienda/A.P. comunicherà con cadenza trimestrale ad ogni Organizzazione Sindacale l'elenco dei lavoratori iscritti, le eventuali dimissioni intervenute (per riscontro) e l'ammontare dei relativi contributi sindacali.
- L'art. 40 del CCNL (Ente bilaterale nazionale) verrà adeguato mediante descrizione dei compiti dell'Ente bilaterale discendenti dall'atto costitutivo del medesimo.

### Contrattazione di II livello

- Inserire all'art. 52 del CCNL nell'elencazione delle materie demandate alla contrattazione di secondo livello anche :
  - regolamentazione delle trasferte e del lavaggio dei D.P.I. per le aziende che non stiano già applicando normative stabilite in materia dai CCNL di provenienza;
  - criteri per ripartizione dell'"incentivo" di cui all'art. 92 D. Lgs.vo n° 163/2006 (ex art. 18 L. n° 109/94), nel rispetto della disciplina legislativa e ferma rimanendo quindi la misura percentuale massima fissata dalle norme ed i beneficiari dalle stesse individuati.
  - Integrare la lettera j) inserendo dopo le parole "mansioni direttive" le parole "e quelli di 1° livello".
  - Sempre all'art. 52 CCNL, alla fine dello stesso, cancellare la parola "Nota :", che precede le parole "fermo restando".
  - In sintonia con quanto convenuto col verbale del 29 maggio 2006, rafforzare il concetto già espresso al c. 1 art. 52 CCNL circa la non possibilità da parte della contrattazione aziendale di modificare quanto stabilito dal CCNL, salvo i casi espressamente demandati ad essa.

- Ai dipendenti di Aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali e per il prossimo biennio (cioè entro il 31/12/2010) non svolgano la contrattazione di II livello (circa le erogazioni variabili di cui all'art. 52 CCNL), e qualora gli stessi lavoratori non beneficino a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal CCNL, di erogazioni retributive collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già fissati dal vigente CCNL per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento, es. punto D) dipendenti A.P. art. 15), verrà erogato, a titolo perequativo, un "elemento retributivo di




- Il 2° elemento retributivo dei dipendenti A.P., varia negli importi con le seguenti decorrenze:  
 personale 1° liv. A.P. dal 1/7/2009 diventa € 210; dal 1/1/2010 € 225;  
 Quadro B A.P. - dal 1/1/2010 € 300;  
 Quadro A A.P. - dal 1/1/2010 € 360;

(\*)

**Decorrenza e durata**

Dal 1/1/2009 al 31/12/2012 per la parte normativa. Per la parte economica, in via eccezionale e senza che ciò costituisca modifica al modello contrattuale (accordo interconfederale del 23.7.93) si concorda di determinare gli aumenti del minimo conglobato relativi anche al secondo biennio (con "verifica" dopo il primo) che sul 4° livello sono i seguenti: euro 50 dal 1/1/2011, euro 52 dal 1/1/2012.

Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nella presente intesa.



All.: c.s.

(\*) Con riguardo all'allegato G del CCNL, alla lettera b) del punto 4) modificare "20%" in "30%".
















Allegato al "Documento tecnico a conclusione della riunione del 16-12-2008 circa  
 numero CNR lavoratori dei parti"

Livelli	tabellare al 31.12.2008		01.01.2009		tabellare al 01.07.2009		01.01.2010		tabellare al 01.07.2010	
	Q."A" AP	1.995,62	44,75	2.040,37	37,29	2.077,65	44,75	2.122,40	37,29	2.159,68
Q."B" AP	1.808,92	40,56	1.849,48	33,80	1.883,28	40,56	1.923,84	33,80	1.957,64	
Q. IMPR.	1.772,02	39,73	1.811,75	33,11	1.844,86	39,73	1.884,60	33,11	1.917,71	
1° Liv.	1.656,01	37,13	1.693,14	30,94	1.724,08	37,13	1.761,22	30,94	1.792,16	
2° Liv.	1.541,82	34,57	1.576,39	28,81	1.605,20	34,57	1.639,77	28,81	1.668,58	
3° Liv.	1.424,87	31,95	1.456,82	26,62	1.483,44	31,95	1.515,39	26,62	1.542,02	
4° Liv.	1.337,96	30,00	1.367,96	25,00	1.392,96	30,00	1.422,96	25,00	1.447,96	
5° Liv.	1.261,82	28,29	1.290,11	23,58	1.313,69	28,29	1.341,98	23,58	1.365,56	
6° Liv.	1.203,16	26,98	1.230,14	22,48	1.252,62	26,98	1.279,60	22,48	1.302,08	
7° Liv.	1.079,26	24,20	1.103,46	20,17	1.123,63	24,20	1.147,82	20,17	1.167,99	

S.E.  
 Tabellare = Minimo Conglobato

*[Handwritten signatures and initials: S.E., M..., P..., F..., D..., and others]*

NOTA ALL'ARTICOLO 74

Le parti, in via del tutto eccezionale, tenuto conto della situazione particolare e della specificità del settore, concordano di determinare fin dalla data di sottoscrizione del presente contratto la parte economica relativa al secondo biennio come risultante di seguito:

Livelli	01.01.2011		01.01.2012	
		tabellare al 01.01.2011		tabellare al 01.01.2012
Q."A" AP	74,58	2.234,27	77,56	2.311,83
Q."B" AP	67,60	2.025,24	70,30	2.095,54
Q. IMPR.	66,22	1.983,93	68,87	2.052,80
1° Liv.	61,89	1.854,04	64,36	1.918,41
2° Liv.	57,62	1.726,20	59,92	1.786,12
3° Liv.	53,25	1.595,26	55,38	1.650,64
4° Liv.	<b>50,00</b>	<b>1.497,96</b>	<b>52,00</b>	<b>1.549,96</b>
5° Liv.	47,15	1.412,71	49,04	1.461,76
6° Liv.	44,96	1.347,04	46,76	1.393,80
7° Liv.	40,33	1.208,32	41,95	1.250,27

Tabellare=Minimo conglobato

S.E.

A conclusione del primo biennio le parti si incontreranno per una verifica sulla situazione del settore e sulla dinamica retributiva. A tal fine le parti analizzeranno anche l'andamento dell'inflazione registrata nell'anno 2009 e nell'anno 2010 misurata con l'indice di riferimento eventualmente concordato tra tutte le parti sociali o, diversamente, in assenza di accordo, sulla base dell'intesa tra gli stipulanti il presente contratto con riferimento agli indici prodotti dall'Istat per l'anno 2009 e l'anno 2010. Ai fini di tale verifica, la retribuzione di riferimento è il minimo conglobato del 4° livello.

La soluzione individuata risponde unicamente alla situazione specifica del settore e non ha validità al di fuori di esso, non intendendo così preconstituire modifica al modello contrattuale di cui all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993.